



AS 1720-B (PDF) ¹ LEGGE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

Elementi per l'istruttoria legislativa

Iniziativa	Parlamentare (Gruppo Misto)
Iter Parlamentare	Approvato dalla Camera il 21 luglio 2009 <i>Commissione in sede legislativa</i> Approvato dal Senato il 6 maggio 2010 <i>Commissione in sede redigente</i> Approvato dalla Camera il 14 luglio 2010 <i>Commissione in sede legislativa</i> Approvato definitivamente dal Senato il 28 luglio 2010 <i>Commissione in sede redigente</i>
Commissione competente	Senato: VIII
Pareri	1 ^a (Aff. cost.), 2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 7 ^a (Pubb. istruz.), 9 ^a (Agricoltura), 10 ^a (Industria), 12 ^a (Sanita'), 13 ^a (Ambiente), 14 ^a (Unione europea), Questioni regionali
Relatore	Sen. Angelo Maria Cicolani (PdL) Sen. Marina Magistrelli (PD) (di minoranza) On. Silvano Moffa (PdL)
Presentazione del provvedimento	29 aprile 2008
Articoli	63
Modificazioni	SI
Presentazioni emendamenti in Commissione	22 luglio 2010 alle ore 15:00
Presentazioni emendamenti in Assemblea	27 luglio 2010 alle ore 15:00
Deleghe	SI (art. 5, art. 15). Si prevede inoltre all'emanazione di Decreti Ministeriali.

¹ AS.97, AS.116, AS.129, AS.363, AS.669, AS.685, AS.951, AS.1127, AS.1242, AS.1444, AS. 1482, AS.1487, AS.1601, AS.1667, Petizione n. 42, Petizione n. 79, Petizione n. 84, Petizione n. 99, Petizione n. 153, Petizione n. 220, Petizione n. 231, Petizione n. 291, Petizione n. 348, Petizione n. 353, Petizione n. 377, Petizione n. 387, Petizione n. 433, Petizione n. 472, Petizione n. 513, Petizione n. 514, Petizione n. 546, Petizione n. 635, Petizione n. 670, Petizione n. 731, Petizione n. 776, Petizione n. 804.

PREMESSA

Il provvedimento in esame reca ulteriori modifiche al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della strada*². Nel corso della XVI Legislatura, in materia di *Codice della strada*, si è espressa la *Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, in vigore da sabato 8 agosto 2009³, che interviene in materia

² Prendendo in considerazione solamente il periodo 2001-2009 il C.d.S. è stato modificato da: L. 22 marzo 2001, n. 85, L. 30 marzo 2001, n. 125, D. Legisl. 15 gennaio 2002, n. 9, L. 1 agosto 2002, n. 168, L. 27 dicembre 2002, n. 289, L. 3 febbraio 2003, n. 14, L. 9 aprile 2003, n. 72, L. 1 agosto 2003, n. 214, L. 24 novembre 2003, n. 326, D-L 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, D-L 9 novembre 2004, n. 266 convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, D.M. della Giustizia 22 dicembre 2004, L. 30 Dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), D-L 17 giugno 2005, n. 106 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, D-L 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, D-L 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, L. 25 Gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005), L. 21 Febbraio 2006, n. 102, D. Legisl. 23 Febbraio 2006, n. 149, D. Legisl. 13 marzo 2006, n. 150, D-L 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), D.M. della Giustizia del 29 dicembre 2006, D-L 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 2 Aprile 2007, n. 40, D-L 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, D-L 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, D-L 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, D-L 23 ottobre 2008, n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, D-L 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210, L. 15 luglio 2009, n. 94.

³ Di seguito si riportano le modifiche più significative: **insozzamento delle pubbliche strade** (introduzione dell'art. 34-bis che punisce con la sanzione amministrativa da 500 a 1000 euro chiunque lo faccia mediante getto di rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento; **guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti** (si raddoppia il periodo di sospensione della patente di guida per il conducente trovato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; qualora il veicolo col quale è stato commesso il reato sia di proprietà di persona estranea ai fatti, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo non si applica. A stessa pena soggiace il conducente di veicolo non proprietario, che sia trovato positivo all'uso di sostanze stupefacenti. Chi verrà sorpreso per la prima volta con un tasso alcolemico tra 0,51 e 0,80 grammi/litro ammenda di 250 € e sospensione della patente per 3 mesi. Se il fermato ha precedenti penali - anche non legati all'infrazione - sanzione di 300 € invece di 250. Per chi invece sarà trovato con una concentrazione d'alcool da 0,81 a 1,50 grammi/litro l'ammenda passerà dagli attuali 600 a 1.520 € e patente sospesa per 6 mesi; da 1,51 a 2,50 grammi/litro l'ammenda passa da 1.640 a 8.000 € e sospensione della patente per 12 mesi. Oltre 2,50 grammi/litro la sanzione passa da 2.500 a 10.000 € e 18 mesi di sospensione. Chi ha precedenti penali le sanzioni sono aumentate: 300 € e 3 mesi di sospensione da 0,51 a 0,80 grammi/litro (la soglia rimane a 0,5); da 1.200 a 2.275 € e 6 mesi senza patente da 0,81 a 1,50 grammi/litro; da 2.460 a 12.000 € e 12 mesi di sospensione della patente; da 1,51 a 2,50 grammi/litro; da 3750 a 16.000 € 18 mesi di sospensione della patente. Per chi guida sotto l'effetto di stupefacenti l'ammenda passa da 1640 a 8.000 € e sino a 12.000 € per chi ha precedenti. Tutte le ammende previste per il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono aumentate da un terzo alla metà, se il reato è commesso tra le 22 e le 7. Una quota pari al 20% delle ammende comminate con la sentenza di condanna andrà ad incentivare il **Fondo contro l'incidentalità notturna**); **Assicurazione RCA** (Viene introdotta la confisca amministrativa per il veicolo, di proprietà del conducente, trovato a circolare con i documenti assicurativi falsi o contraffatti. Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno, colui che ha contraffatto o alterato i documenti assicurativi.); **Ritiro, sospensione e revoca del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori** (Con l'introduzione dell'art. 219-bis, si estendono al certificato di idoneità alla guida le sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca del documento. Analogamente, colui che guidi il ciclomotore in vigenza di un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità, è punito con le stesse sanzioni amministrative stabilite per il titolare di patente di guida che circoli nonostante abbia avuto il documento ritirato, sospeso, revocato. Al certificato di idoneità alla guida, infine, sono estese le disposizioni che regolano la decurtazione del punteggio. Anche il titolare di patente che si trova alla guida di un ciclomotore, sarà quindi soggetto al ritiro, sospensione, revoca o decurtazione del punteggio, se commette, alla guida di questo veicolo, violazioni che comportino l'applicazione di tali sanzioni amministrative accessorie. C'è da precisare che, nonostante la rubrica di questo nuovo art. riguardi il **Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida**, il secondo comma di questa norma dispone genericamente che, se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui commetta violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative citate, queste si applicano anche quando ci si trovi alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente stessa (e quindi, salvo successiva interpretazione autentica, tali disposizioni si applicano anche nei confronti di ciclisti); **Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida, per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione nonché alle persone condannate per reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti** (Con la formulazione dell'art. 120 del C.d.S. della Strada, vengono dettate nuove disposizioni che regolano il diniego al conseguimento della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida dei motoveicoli e del certificato di idoneità alla

di immigrazione, contrasto alla criminalità organizzata e diffusa, **sicurezza stradale e decoro urbano** (prevedendo l'aumento di un terzo delle sanzioni previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 (cc.19 e 20) e 178 del *Codice della Strada*), che ha integrato il percorso avviato con il *decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92*, convertito con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 125*⁴, recante ***misure urgenti in materia di sicurezza pubblica***.

UNIONE EUROPEA

Si ricorda inoltre che il provvedimento del Governo accoglie gli indirizzi *dell'Unione Europea - Sicurezza stradale: programma d'azione europeo per la sicurezza stradale (2003-2010)*, volti ad aumentare la sicurezza sulle strade. Come ricorda l'Unione ogni anno, 1.300.000 incidenti provocano più di 40 000 morti e 1 700 000 lesioni. Il costo diretto o indiretto, è stato stimato a 160 mld. di euro, che corrispondono al 2% del PNL dell'Unione Europea. Certi gruppi della popolazione e certe categorie d'utenti sono particolarmente colpiti: i giovani di età compresa fra 15 e 24 anni (10.000 morti l'anno), i pedoni (7.000 morti) e i ciclisti (1.800 morti). A questo riguardo, la *Commissione* ha proposto, nel **Libro bianco** *sulla politica Europea dei trasporti*, che l'Unione si fissi l'obiettivo di dimezzare il numero di morti entro il 2010. Tutti gli Stati membri sono confrontati agli stessi problemi di sicurezza stradale, vale a dire **velocità eccessiva, consumo d'alcool, mancato uso della cintura di sicurezza, protezione insufficiente, punti ad alto rischio della rete stradale, inosservanza dei tempi di guida e di riposo per il trasporto professionale, cattiva visibilità, utilizzo di farmaci**. Una sfida supplementare è rappresentata dal prossimo

guida, ovvero la revoca da parte del Prefetto se le condizioni soggettive in questione intervengono in data successiva al rilascio); **Incremento delle sanzioni amministrative di alcune violazioni del C.d.S. e destinazione al Fondo contro l'incidentalità notturna** (Anche per le violazioni alle seguenti norme, le rispettive sanzioni pecuniarie sono **aumentate di un terzo se commesse dopo le 22 e prima delle 7**, e tale incremento, laddove le violazioni stesse siano accertate da dipendenti dello Stato, va ad alimentare il **Fondo contro l'incidentalità notturna**: art. 141. norme generiche sulla velocità; art. 142. limiti di velocità; art. 145. precedenza; art. 146. violazioni della segnaletica orizzontale e delle segnalazioni semaforiche; art. 149. distanze di sicurezza; art. 154. cambiamento di direzione o di corsia e altre manovre; art. 174. mancato rispetto dei tempi di guida previsti per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose muniti di cronotachigrafo; art. 176, cc. 19 e 20, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, circolare contromano o invertire il senso di marcia, effettuare la retromarcia, circolare sulla corsia di emergenza, violare le norme che regolano la sosta di emergenza o omettere di far uso di luci di posizione durante la sosta e la fermata di notte o in caso di scarsa visibilità; art 178. violazione delle norme relative alla corretta tenuta dei documenti di viaggio, per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (per tali violazioni anche l'impresa, da cui dipende il lavoratore, risponde in solido con il conducente autore della violazione).

⁴ La Legge ha introdotto, tra l'altro, un inasprimento di pene e sanzioni relative alle violazioni della sicurezza stradale per velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, uso del telefonino, neo patentati, locali di intrattenimento, trasporto di bambini su motocicli e ciclomotori. Nei locali di intrattenimento notturno è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 02.00 e, all'uscita del locale, il gestore dovrà mettere a disposizione degli utenti un sistema alcooltest per la prova volontaria. L'eccesso di velocità, la velocità pericolosa e la guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche e di stupefacenti, in orario notturno (dalle 20.00 alle 07.00) sono punite con una sanzione aggiuntiva di 200,00 €, destinati ad alimentare il **Fondo contro l'incidentalità notturna** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Durante la sosta o fermata del veicolo è vietato tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo: è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 400 €, Per la guida in stato di ebbrezza è stata introdotta una differenziazione di sanzioni in base al livello di alcool rilevato, prevedendo, a seconda dei casi, un'ammenda da 500,00 a 6.000,00 €, l'arresto sino a 1 anno, la sospensione della patente da 3 mesi a 2 anni. Pene raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente. Per chi usa il telefonino durante la guida (senza vivavoce o auricolare) le sanzioni vanno da 148,00 a 594,00 €, con decurtazione di 5 punti e sino alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi alla seconda violazione nel biennio. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono destinate al finanziamento di corsi di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

allargamento a paesi con un basso livello di sicurezza stradale. **Incoraggiare gli utenti ad un migliore comportamento:** è necessario incoraggiare a un migliore comportamento mediante il rispetto più rigoroso della normativa esistente, armonizzando le sanzioni a livello europeo, ricorrendo alla formazione continua dei conducenti privati e professionali, migliorando i controlli di polizia e incoraggiando campagne d'istruzione e di sensibilizzazione degli utenti. Il mancato rispetto da parte degli utenti della normativa di base in materia di sicurezza stradale è la causa prima di incidenti gravi. La *Commissione* ha dato la priorità alle campagne di educazione e di sensibilizzazione per incoraggiare a mettere il casco, la cintura di sicurezza e a evitare la velocità eccessiva e il consumo di alcool. In parallelo, la *Commissione* ha deciso di procedere alla modifica della *Direttiva* sulla **patente di guida** per stabilire requisiti minimi di attitudine individuale dei conducenti.

Carta europea della sicurezza stradale. La *Carta* ([DE](#)), ([EN](#)), ([FR](#)) mira a coinvolgere tutti i cittadini negli sforzi intesi a raggiungere l'obiettivo comunitario di dimezzare entro il 2010 il numero di vittime della strada. Essa si fonda sul convincimento che a prendere misure concrete non debbano essere solo i professionisti dei trasporti, ma che debbano impegnarsi anche le scuole, i comuni, le compagnie di assicurazione, i fabbricanti di automobili, le imprese di trasporto, le discoteche e i prestatori di servizi⁵.

Con riferimento all'Italia, i dati, riferiti all'attività **infortunistica** rilevata dalla *Polizia stradale* e dall'*Arma dei Carabinieri* nel 2009 rispetto al 2008, sono stati diffusi l'11 luglio 2010 a Roma dal *Dipartimento di pubblica sicurezza*, in occasione della presentazione della campagna *Guido con prudenza*, giunta alla VII edizione. Si registra un calo del 13% degli incidenti mortali (2.332 nel 2009 contro i 2.679 del 2008) e delle persone decedute: 2.539 contro 2.981 (-14,8%). Il totale dei sinistri è sceso del 9,4% (11.530 incidenti stradali in meno rispetto al 2008, da 123.023 a 111.493) e lo stesso vale per gli scontri con lesioni (52.577 nel 2009 contro 58.228 nel 2008). I feriti complessivi si sono fermati a quota 80.715, rispetto agli 88.617 dell'anno precedente (-8,9%).⁶

⁵ Fonte: Unione Europea (*European Legislation - Summaries*)

⁶ Si rammenta il *Fondo per le vittime della strada*, che ai sensi dell'art. 283 del *D.lgs n. 209/2005*, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da: veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del *D.lgs. n. 198/2007*, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona); veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per questi ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del *D.lgs. n. 198/2007*, i danni alle cose verranno risarciti integralmente); veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. - Il *Fondo di garanzia per le vittime della strada*, a seguito del *D.lgs n. 198/2007*, che modifica l'art. 283 *D.lgs n. 209/2005*, provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi: sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello *Spazio Economico Europeo* (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, c. 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, c.1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO (le parole evidenziate in grassetto, non sottolineate, sono le parti modificate)

Art. 1. - Modifica gli artt. 6, 77, 79 e 80 in materia di pneumatici invernali ed in tema di sanzioni per chi circola con veicoli in condizioni di non efficienza/che non hanno effettuato la revisione periodica. Obbligo, per ragioni di sicurezza, di utilizzare ovvero di avere a bordo pneumatici invernali. Si provvede quindi a sopprimere una parte dell'art. 59, che dispone che sono considerati atipici i veicoli ~~elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli~~ che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. Infine, si dispone che chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza, sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, oppure privi della richiesta marcatura è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro155 a euro 624**. Da 779 a euro 3.119 se le violazioni riguardano **sistemi frenanti, cinture di sicurezza e pneumatici**. I sistemi, i componenti e le entità tecniche sono soggetti a sequestro e confisca. Si provvede a sanzionare chi circola con i dispositivi del veicolo non funzionanti e chi circola con veicoli non revisionati (sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 € e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni; in caso di reiterazione delle violazioni si procede alla confisca amministrativa del veicolo).

Art. 2. - Modifica gli artt. 7 e 62: con le modifiche all'art. 7 si introducono sanzioni amministrative specifiche e maggiori per chi circola nei centri abitati con veicoli maggiormente inquinanti rispetto a quelli per i quali è consentita la circolazione (da 155 a 624 €). Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, si procede alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Le modifiche all'art. 62 riguardano i veicoli ad alimentazione ibrida, elettrica, a gas metano o GPL, consentendo una riduzione della massa pari al peso della massa degli impianti summenzionati. La riduzione di massa a vuoto non può superare il valore minimo tra il 10% della massa complessiva a pieno carico del veicolo e 1 tonnellata. Un *Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* dovrà definire le modalità di applicazione delle summenzionate disposizioni.

Art. 3. - I veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive non sono soggetti alle disposizioni che disciplinano la circolazione dei veicoli quando hanno subito *modifiche delle caratteristiche costruttive*.

Art. 4. - Apporta modifiche all'art. 10 - *Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità*, prevedendo che nella specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'Ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di *Scorta tecnica*, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal *Regolamento*. **Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in casi di**

eccezionalità necessiti la chiusura della strada, la *Scorta tecnica*⁷ deve richiedere l'intervento degli Organi della *Polizia stradale*.

Art. 5. - Modifica gli artt. 15, 23 e 24 in materia di [insozzamento delle strade e pubblicità sulle strade](#). Il c. 1, introdotto dal Senato, conferma il divieto di sporcare le strade o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti, specificando che se questo è causato da veicoli in sosta/movimento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ~~250 a 1.000 euro~~ da **euro 100 a euro 400**, con la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Non si modifica il principio che consente ai Comuni di autorizzare deroghe alle norme in materia di distanze minime per il posizionamento dei segnali e degli altri mezzi pubblicitari su tutte le strade di competenza e non solo su quelle di quartiere e locali. La pubblicità sugli itinerari internazionali, le autostrade e le strade extraurbane principali e relativi accessi è possibile purché autorizzata dall'ente proprietario della strada (cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse). In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione l'Ente proprietario delle strade provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. La polizia stradale è autorizzata per tale motivo ed accedere alle proprietà private. Se il proprietario non ne richiede la restituzione, dopo 60 giorni l'Ente proprietario delle strade può disporre dei mezzi pubblicitari rimossi. I divieti e le prescrizioni in materia di pubblicità sulle strade si applicano nelle strade inserite negli itinerari internazionali di tipo A e B, e limitatamente a quelli di tipo C. [Il Governo è delegato](#), entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, a modificare le disposizioni vigenti in materia di pubblicità non luminosa per conto terzi, prevedendo che questa è permessa: sui veicoli delle ONLUS, delle associazioni di volontariato riconosciute e di quelle sportive dilettantistiche; su altri veicoli limitatamente alla sola sosta nei luoghi consentiti dal Comune. A seguito delle modificazioni apportate dall'articolo in esame in materia di sanzioni amministrative per chi insozza le strade gettando

⁷ La normativa vigente che regola i servizi di scorta ai trasporti eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità, ne affida la responsabilità alla polizia stradale quando, per dimensioni e pesi, i trasporti abbiano un forte riflesso sulla regolarità della circolazione e un grado alto di pericolosità, trattandosi di convogli lunghi, ingombranti, lenti, spesso autorizzati dall'ente proprietario della strada alla circolazione nelle sole ore notturne. In casi particolari il servizio di scorta può essere svolto dalla polizia locale, quando il trasporto avviene all'interno del confine del comune, mentre all'Arma dei Carabinieri sono assegnati dalla legge i servizi di scorta a convogli militari eccezionali. La gran parte dei servizi di scorta sono stati invece affidati dal codice della strada a **cittadini abilitati**. Il Disciplinare per le scorte tecniche è stato approvato con **Decreto Ministeriale 18 Luglio 1997** e pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997** e modificato con **Decreto 18 marzo 2005** e pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005**. Il Disciplinare tecnico fissa i requisiti e le modalità concernenti sia l'autorizzazione delle Imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, sia l'abilitazione delle persone atte ad eseguire detta scorta, e sia infine le modalità di effettuazione della stessa e l'equipaggiamento degli autoveicoli adibiti al servizio.

rifiuti/oggetti dai veicoli, si sopprime l'art. 34-bis del *Codice della strada*, di contenuto simile.

Art. 6. - Modifica l'art. 38. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso non solamente di urgenza e necessità, ma anche di emergenza, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale. Inoltre, i soggetti diversi dagli Enti proprietari delle strade che violano le disposizioni sulla segnaletica sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ~~da euro 78 a euro 311~~ da euro 389 a euro 1.559.

Art. 7. - Integra la lista delle categorie di segnali luminosi, aggiungendo quella dei *tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito*.

Art. 8. - Riformulazione, simile, della disposizione vigente (art. 46) che dispone che si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo, e che in questa definizione non rientrano le macchine per uso di bambini e per uso di invalidi. Si integra l'art. 190, specificando che le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli Enti proprietari delle strade.

Art. 9. - Modifica l'art. 85 ampliando il novero dei soggetti che possono effettuare noleggio con conducente anche in favore di motocicli con e senza sidecar, tricicli e quadricicli.

Art. 10. - Modifica l'art. 92 del C.d.S. e l'art. 7 della legge n. 264 del 1991 (*Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*), indicando le condizioni di rilascio e validità della ricevuta da parte di dette imprese di consulenza. Si tratta di una semplificazione amministrativa: la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione di guida, sostituisce tali documenti per un periodo di 30 giorni.

Art. 11. - Modifica gli artt. 94, 100, 103 e 196 introducendo, anche per i veicoli diversi dai ciclomotori, la targa personale, legata al proprietario e al veicolo. Prevede inoltre la soppressione della targa ripetitrice per i rimorchi, previa ridefinizione del formato e delle caratteristiche costruttive della targa rimorchio al fine di adeguarle alle convenzioni internazionali.

Art. 12. - Modifica gli artt. 94 e 96. All'art. 94 si specifica che **gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario del veicolo, cioè la disponibilità del veicolo per un periodo di oltre 30 gg. in favore di un soggetto diverso dall'intestatario, sono dichiarati entro 30 gg. al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi al fine dell'annotazione nella Carta di circolazione e nell'Archivio nazionale dei veicoli**, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. Viene inoltre introdotto l'art. 94-bis, in base al quale dalla *Carta di circolazione* e dal *Certificato di circolazione* deve risultare chiaro il soggetto responsabile del veicolo. Le violazioni

sono soggette ad una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, applicabili anche a chi ha la materiale disponibilità del veicolo e al proprietario dissimulato. Il veicolo è soggetto alla cancellazione dal *Pubblico Registro* Automobilistico qualora vi sia un'[intestazione fittizia dei veicoli](#), cioè che non permettano di accertare il responsabile civile della circolazione del veicolo. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo⁸.

Art. 13. - Modifica l'art. 95. Il *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai [duplicati per smarrimento/deterioramento/distruzione dell'originale](#), con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa.

Art. 14. - Modifica l'art. 97, prevedendo [sanzioni](#) per chi fabbrica/produce/pone in commercio/vende ciclomotori alterati ovvero per chi effettua modifiche al fine di [alterare le caratteristiche costruttive](#) (~~da euro 78 a euro 311~~ da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro ~~389~~ **779** a euro ~~1.556~~ **3.119** è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti). Sanzioni amministrative anche per chi circola, decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza il *certificato di circolazione* da **euro 389 a euro 1.559** (inizialmente era da euro 38 a euro 155, quindi l'importo era stato modificato in, da 148 a euro 594). **Le disposizioni dell'art. 97, come modificate dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**

Art. 15. - Modifica gli artt. 104 e 114, prevedendo che l'autorizzazione per la circolazione delle [macchine agricole](#) eccezionali abbia validità biennale anziché annuale, a condizione che non subiscano modifiche nel corso del biennio, raddoppiando l'importo dell'imposta di bollo. L'articolo reca inoltre una [delega al Governo](#) per modificare le disposizioni vigenti, prevedendo che le attrezzature delle macchine agricole possano essere utilizzate anche per le attività di manutenzione/tutela del territorio..

Art. 16. - Modifica l'art. 115 ed introduce la disciplina della [guida accompagnata](#), disponendo che una persona di 17 anni, titolare di patente A, possa chiedere ed ottenere un'autorizzazione per esercitarsi alla guida con accanto un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno 10 anni, previo il superamento di un corso pratico di guida di almeno 10 ore. La guida accompagnata (sul veicolo è apposto il contrassegno "GA") può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata

⁸ Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

apposita autorizzazione dal *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni: l'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato. Un *Regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* stabilirà le norme di attuazione delle disposizioni. Si modificano le disposizioni vigenti che prevedono che chi guida veicoli a motore non può aver superato 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. **Tale limite può essere elevato anno per anno sino ad anni 68, a seguito di visita medica specialistica con oneri a carico del richiedente.** Il limite di 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, può essere elevato, anno per anno, fino a ~~65~~ **68** anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, **con oneri a carico del richiedente**, secondo le modalità stabilite nel regolamento. **Chi ha superato 80 anni può continuare a guidare ciclomotori o veicoli per le patenti A, B, C, E se ha conseguito l'idoneità fisica e psichica.**

Art. 17. - Modifica l'art. 116 in materia di conseguimento del [certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori](#), prevedendo che il corso teorico contempili almeno un'ora di lezione volta ad acquisire elementari conoscenze di funzionamento di tali veicoli in caso di emergenza, e che infine la persona debba superare una prova pratica di guida (**quest'ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2011**) . Con [Decreto del Ministro delle infrastrutture](#) sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica.

Art. 18. - Modifica l'art. 117, comma 2-*bis*, definendo i nuovi limiti di potenza per i veicoli di cui è permessa la guida ai [neopatentati](#) nel 1° anno successivo al conseguimento della patente. La modifica prevede che: Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Queste limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le disposizioni si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal 180esimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 19. - Modifica l'art. 120, prevedendo che [non possono conseguire la patente di guida](#), il [certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli](#) e il [certificato di idoneità alla guida di ciclomotori](#), i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché, per tutta la durata del divieto previsto i soggetti destinatari, per

uso/commercio di sostanze psicotrope, della sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o del divieto di conseguirli per un periodo fino a 3 anni. **Non possono conseguire di nuovo la patente le persone che hanno ricevuto una sentenza di condanna per la seconda volta per il reato di omicidio colposo.**

Art. 20. - Introduce disposizioni in materia di esercitazioni pratiche di guida e all'esercizio dell'[attività di autoscuola](#), modificando gli artt. 121, 122 e 123. Per il titolare dell'autoscuola i requisiti previsti sono più stringenti e si dispone la sospensione dei soggetti abilitati ad effettuare i corsi di formazione degli insegnanti ed istruttori nei casi di irregolarità. Si promuove la qualificazione delle autoscuole, stimolando la loro aggregazione in [consorzi](#) e la costituzione da parte delle autoscuole consorziate di centri di istruzione automobilistica, ai quali può essere demandata la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A o superiore alla B.

Art. 21. - Detta disposizioni in materia di rinnovo di [validità della patente](#) (art. 126) che da seguito alle raccomandazioni indirizzate della *Commissione Europea* all'Italia per evitare possibilità di contraffazione che l'attuale applicazione del tagliando adesivo comporta. Ricordando che le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per 10 anni, qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il 50° anno di età sono valide per 5 anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per 3 anni, si precisa che la validità della patente è confermata dal competente ufficio del *Dipartimento per i trasporti terrestri*, che trasmette per posta al titolare della patente di guida ~~un tagliando di convalida da apporre sulla stessa~~ un duplicato aggiornato della patente medesima.

Art. 22. - Modifica l'art. 126-*bis*, inasprendo la [sanzione](#) della [decurtazione di punteggio](#) prevista per talune violazioni maggiormente incisive sulla sicurezza stradale e modificando la procedura per riacquisire punti decurtati. Vengono graduate le sanzioni in termini di perdita di punti in relazione al superamento dei limiti di velocità in modo da tener conto dell'entità dell'infrazione. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'[esame di idoneità tecnica](#), e a tale fine, l'ufficio del *Dipartimento per i trasporti terrestri* competente per territorio, su comunicazione dell'*Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida*, dispone la revisione della patente di guida. Spetterà ad un *decreto ministeriale* definire le modalità per l'effettuazione della prova di esame. Con *Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, verranno disciplinati i [corsi di guida sicura avanzata](#), con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. In materia di decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di 5 punti. **Le disposizioni della Tabella dei punti relative all'art. 186-bis** (guida sotto l'effetto dell'alcool, introdotto dal provvedimento in esame all'art. 33),

entrano in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale⁹.

Art. 23. - Modifica gli artt. 119 e 128 in tema medici certificatori e di revisione della patente. È resa più severa la disciplina concernente l'obbligo di revisione della patente nel caso di incidente con violazioni gravi che comportino la sanzione accessoria di sospensione della patente. Per il primo rilascio della patente di guida, di abilitazione professionale KA (si possono condurre a carico motocarrozze di massa complessiva fino ad 1,3 t in servizio di noleggio con conducente) o KB (taxi e autovetture da noleggio con conducente), il richiedente deve presentare certificazione di non abuso di sostanze alcoliche o uso di droghe. Al fine dell'ottenimento della patente di guida, sono specificati gli obblighi di comunicazione spettanti alle *Commissioni mediche locali* costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia. La patente di guida è sottoposta a revisione quando il conducente è stato coinvolto in un incidente che ha provocato lesione gravi alle persone o a sé stesso.

Art. 24. - Concerne l'art. 136, specificando la sanzione che deve essere comminata al conducente straniero residente in Italia da oltre 1 anno nel caso in cui circoli o con la patente o con altri documenti abilitativi rilasciati dallo Stato estero di provenienza non più validi. Nella prima ipotesi si applicano le sanzioni penali previste per chi guida senza patente; nella seconda ipotesi, si applicano le sanzioni amministrative previste per chi guida sprovvisto dei medesimi documenti abilitativi.

Art. 25. - Modifica l'art. 142 in tema di limiti di velocità, prevedendo che l'elevazione del limite di velocità a 150 km/h sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia da parte degli Enti proprietari o concessionari, sia subordinata alla dotazione di apparecchiature (tutors) debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati. Vengono inasprite le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazione del limite tra 40 e 60 Km/h (attualmente da euro 370 a euro 1.458, che nel DDL passano da euro 500 a euro 2.000) ed oltre 60 km/h (attualmente da euro 500 a euro 2.000, che nel DDL passano da euro 779 a euro 3.119). Si dispone che i proventi delle sanzioni, al netto delle spese, derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti, svolto dagli organi di polizia stradale attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli Enti che esercitano le relative funzioni, e all'Ente da cui dipende l'organo accertatore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Inoltre, detti Enti destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

⁹ Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. **Gi Enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella Regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.** Con *Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, sono definite anche le modalità di collocazione e di uso dei dispositivi di controllo. **Le disposizioni di cui al comma 12-bis (proventi da sanzioni dei limiti massimi di velocità), 12-ter (utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie) e 12-quater (trasmissione della *Relazione dell'Ente Locale al Ministero dei Trasporti* dell'ammontare dei proventi da sanzioni amministrative) introdotte dal provvedimento in esame entrano in vigore dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del *Decreto* concernente il modello di *Relazione*.**

Art. 26. - Si sostituisce l'art. 152, disponendo che i veicoli, tranne quelli storici/colezionistici, a motore fuori dei centri abitati, e i ciclomotori/motocicli/tricicli/quadricicli anche nei centri abitati, devono procedere con le luci accese. **Chiunque viola le disposizioni dell'articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa, del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.**

Art. 27. - Modifica gli artt. 157 e 158 in materia di [arresto e di sosta e fermata di biciclette e di veicoli](#). ~~Si consente la sosta delle biciclette sui marciapiedi, senza che ciò arrechi intralcio, qualora non vi siano le apposite aree di parcheggio.~~ È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta ~~o la fermata~~ del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400. E' ridotto l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per infrazione del divieto di sosta e di fermata nel caso di veicoli a due ruote.

Art. 28. ~~Si modifica l'art. 170, in materia di trasporto di minori sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote, prevedendo l'obbligo di un seggiolino se minori di anni 12. La velocità deve essere di norma non superiore a 60 km/h se il minore è di altezza inferiore all'1,5 metri.~~

Art. 28 - Modifica gli artt. 171, 172 e 182. L'art. 171, in materia di [caschi](#), è modificato per consentire l'utilizzo solo dei caschi omologati in conformità alla normativa UNI/ISO; l'art. 172 è modificato per dispensare dall'obbligo di utilizzare le [cinture di sicurezza](#) i conducenti dei veicoli impiegati per la raccolta e il trasporto di rifiuti, quando siano impegnati in attività di igiene ambientale; le modifiche all'art. 182 introducono per il conducente di [velocipede](#) che circola fuori dai centri abitati dopo il tramonto o mezz'ora prima dell'alba, o che circola nelle gallerie, l'obbligo di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (dette disposizioni entrano in vigore 60 gg. dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame). Il conducente ed il passeggero di veicoli L6e e M1, N1, N2, N3, devono essere muniti di cinture di sicurezza; **la presente disposizione entra in vigore il giorno successivo**

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ~~il conducente di età inferiore ai 14 anni deve indossare un casco protettivo.~~

Art. 29. - Si apportano modifiche all'art. 173, prevedendo che il titolare di patente di guida al quale sia stato prescritto l'[uso degli occhiali](#) deve usarli durante la guida. **La presente disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**

Art. 30. - Si sostituisce l'art. 174 e l'art. 178 e si modificano gli artt. 176 e 179. Viene rivista la disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e relativa documentazione per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, con le relative sanzioni amministrative per mancato rispetto dei divieti prescritti. E' disposta la [sanzione della revoca della patente di guida](#) per chi, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli autostradali, inverte il senso di marcia, attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.

Art. 31. - Modifica l'art. 177, prevedendo che l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di ambulanza, ai veicoli adibiti al trasporto di plasma, ai veicoli per il soccorso di animali o per la vigilanza zoofila. Prevede inoltre uno specifico obbligo di soccorso in capo al conducente responsabile di un comportamento dal quale sia derivato un danno ad animale da affezione o da reddito o protetto. In difetto, è disposta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1.559 €.

Art. 32. - Modifica l'art. 180. Per poter [circolare con veicoli a motore](#) il conducente deve avere con sé alcuni documenti, e oltre a questi, il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conduttore e il certificato di idoneità, quando prescritti.

Art. 33. - Modifica gli artt. 186 e 187 ed è introdotto l'art. 186-bis. Si depenalizza il reato per la [guida con tasso alcolemico](#) da 0,5 a 0,8 grammi per litro (g/l), trasformandola in sanzione amministrativa pecuniaria. È inasprito da 3 a 6 mesi il minimo della pena qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l). È raddoppiata la [sanzione](#) di durata del fermo amministrativo del veicolo quando il conducente in stato di ebbrezza causa un incidente stradale. È affermato il [divieto per talune categorie di conducenti di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche](#), con sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 € nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a zero (g/l) e non superiore a 0,5 (g/l): ovvero, giovani da 18 a 21 anni e i neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente; coloro che esercitano di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada; coloro che si trovano alla guida di mezzi con massa superiore a 3,5 tn., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del

conducente, sia superiore a 8, nonché di autoarticolati e di autosnodati. È anche previsto che il conducente minore di anni 18 che si trova alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche sia sanzionato con un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. Il conducente in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle Forze di Polizia. Qualora ciò non sia possibile, anche per un rifiuto del conducente, questi è accompagnato dagli agenti presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami volti ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. **Le disposizioni introdotte entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**

Art. 34. - Modifica l'art. 191. Obbligo dei conducenti di rallentare e fermarsi quando i pedoni attraversano sugli attraversamenti pedonali.

Art. 36. — Modifica l'art. 195. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141 (obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo), 142 (limiti di velocità), 145 (precedenza), 146 (violazione della segnaletica stradale), 149 (distanza di sicurezza tra veicoli), 154 (cambio di direzione/corsia), 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose), 176, commi 19 (invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito) e 20 (sosta d'emergenza; in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione; effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio; circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia; circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata), 178 (libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio), 186, c. 2, lettera a) (sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)) e 186 bis (guida in stato di alterazione psico fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope) sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Art. 35 - Modifica l'art. 200, disponendo che fuori dai casi in cui è prevista una deroga, (art. 201, c. 1-bis) la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata, (con successiva redazione di un verbale) tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Art. 36 - Modifica l'art. 201, prevedendo in ~~60~~ **90** giorni, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione della violazione al codice della strada. È, inoltre, introdotta un'ulteriore notificazione: quella del verbale redatto quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore (con termine di trasmissione del verbale entro ~~90~~ **100** giorni). Tra i casi per i quali la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione il DDL prevede: le rilevazioni di veicoli non autorizzati in determinate aree della città attraverso apparecchiature elettroniche.

Art. 37 - Modifica gli artt. 202 e 207 obbligando gli autotrasportatori esteri ai quali siano contestate violazioni stradali a versare come sanzione all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, in difetto è disposto il fermo amministrativo del veicolo sino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni.

Art. 38 - Aggiunge l'art. 202-bis. Concerne il pagamento rateizzato della sanzione amministrativa pecuniaria che superi l'importo di 200 €. In tale caso i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento sino ad un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, sino ad un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, sino ad un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera euro 5.000 e l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100, oltre gli interessi. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto e al *Giudice di pace*.

Art. 39 - Modifica gli artt. 204-bis e 205 riducendo i tempi, da 60 a 30 giorni, per il ricorso al *Giudice di pace* avverso i verbali di contestazione di violazioni del C.d.S.. Sono dettate disposizioni procedurali per: la notifica del ricorso e del decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione, i termini della prima udienza, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento; la legittimazione passiva nel giudizio; l'esecutività della sentenza e i termini di pagamento della somma decisa

Art. 40 - Modifica l'art. 208 in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Si ricorda che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. Il trasgressore può far ricorso entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione. L'articolo precisa che detti proventi sono devoluti alle Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni: parte di questi sono utilizzati da detti Enti, con delibera di Giunta, per: il miglioramento della segnaletica delle strade dell'Ente; l'intensificazione dei controlli; la manutenzione delle strade, interventi a tutela degli utenti con minorata difesa (anziani, bambini disabili), dei pedoni in generale, dei ciclisti. Le maggiori entrate spettanti allo Stato dall'applicazione delle sanzioni sono in quota parte destinate al *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* (~~40~~ **25**%), al *Ministero dell'Interno* (~~50~~ **20**%), *Ministero dell'Istruzione* (~~10~~ **5**%).

Art. 41 - Introduce l'art. 214-ter relativo alla destinazione dei veicoli acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, agli organi di Polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri Organi dello Stato o ad altri Enti

pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli Organi o Enti non presentano richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica viene disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

Art. 42. - Apporta adeguamenti alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 218 in tema di sospensione della patente. Tra le norme introdotte, quella che permette al conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, di presentare istanza al Prefetto per ottenere un *Permesso di guida*, specificatamente per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre 3 ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri (al di fuori dei limiti stabiliti è una circolazione abusiva). Si introduce poi, con l'art. 218-bis, nuove norme in materia di sospensione della patente per i neopatentati. Amplia il periodo di sospensione della patente nel caso di violazioni commesse nei primi 3 anni successivi al conseguimento della stessa e prevede ulteriori aumenti della sanzione in caso di violazioni più gravi e nel caso di reiterazione. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del Permesso di guida rilasciato dal Prefetto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo

Art. 43. - Si apportano modifiche agli artt. 219, 219-bis, 222 e 223, e si abroga l'art. 130-bis (*Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone*). L'articolo interviene in materia di revoca e ritiro della patente, inasprendo la disciplina sanzionatoria in vigore. Si prevede anche che la patente revocata non possa essere di nuovo ottenuta se non siano trascorsi 2 anni dall'avvenuta revoca, o 3 se questa è dovuta a violazioni connesse alla guida sotto l'effetto di alcool o di droga. Nei casi più gravi, vale a dire nelle ipotesi di reato che comportino lesioni o omicidio colposo, si prolunga la sospensione provvisoria della validità della patente, disposta dal Prefetto. Nelle more dell'entrata in vigore della *Direttiva 2006/126/CE*¹⁰, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono

¹⁰ Entro il 26 agosto 2010 gli Stati DELL'Unione Europea dovranno armonizzare le norme circa i requisiti minimi per ottenere e rinnovare la patente di guida, secondo quanto stabilisce la *Direttiva 2009/113/CE* pubblicata sulla Gazzetta Europea del 26 agosto scorso. Si tratta sostanzialmente di un ritocco alla citata *Direttiva 2006/126/CE*, che riguarda alcune qualità fisiche indispensabili per guidare, in particolare la vista, e determinate malattie croniche che possono compromettere la capacità di condurre veicoli, cioè il diabete mellito e l'epilessia. Circa la vista, la nuova direttiva amplia la gamma di accertamenti da svolgere durante l'esame medico. Sono inseriti tra essi, infatti, oltre all'acutezza visiva, al campo visivo ed alla visione crepuscolare, anche la sensibilità all'abbagliamento ed al contrasto, la diplopia (cioè la visione doppia, in orizzontale o verticale, di uno stesso oggetto) ed altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. E' stata cancellata la disposizione secondo cui le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive. Inoltre, i candidati che risultassero affetti da una o più delle incapacità elencate nell'allegato prima

conseguire il certificato di idoneità per ciclomotori. La revoca della patente di guida per chi esercita la professione di trasporto di persone o cose (art. 34 del DDL) per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce giusta causa di licenziamento. Se è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro/sospensione/revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida (per la guida dei ciclomotori per il minore di età o per coloro che compiano la maggiore età e che non siano titolari di patente di guida), ovvero alla *patente di guida*. **Le disposizioni introdotte dagli artt. 219 e 219-bis, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**

Art. 44. - Introduce l'art. 224-ter in materia di disciplina delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo del veicolo conseguenti a ipotesi di reato. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede direttamente al sequestro, mentre il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza ne trasmette copia autentica al Prefetto affinché disponga la confisca.

Art. 45. - Il *Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca* (a norma vigente è il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) **predispone appositi Programmi da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche**

Art. 46. - Si istituisce il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale.

Art. 47 - Obbliga gli Enti proprietari delle strade ed i concessionari delle strade e delle autostrade, nelle quali si registrino i più elevati tassi di incidentalità, a predisporre interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro operando su arredi, attrezzature, impianti, barriere e segnaletica.

Art. 48. - Viene aggiunto un c. 1-bis all'art. 1 del *decreto legislativo n. 461/1999 - Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del

di ottenere la patente e non soddisfacessero le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio di questo documento potrà essere autorizzato in "casi eccezionali". In tali casi, però, il conducente dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente per dimostrare l'assenza di altre patologie pregiudicanti la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento ed al contrasto e la visione crepuscolare, e dovrà sostenere una prova pratica positiva svolta da un'autorità competente.

presente decreto legislativo, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri*.

Art. 49. - Prevede l'emanazione di direttive per la sperimentazione della scatola nera sugli autoveicoli di maggior dimensioni e del casco protettivo elettronico su ciclomotori e motoveicoli.

Art. 50. - Prevede che chi esercita l'attività professionale di autotrasporto deve esibire apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La forma di certificazione sarà stabilita con decreto interministeriale (*Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – *Dipartimento per le politiche antidroga*.

Art. 51 - Modifica il *D. Legisl. n. 286 del 2005* che regola l'attività di autotrasportatore. Prevede la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle disposizioni in materia di autotrasporto e di quelle del codice della strada quando dalle violazioni di tali norme derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa da autotrasportatori. Viene richiesta la frequenza del corso formazione iniziale accelerato per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E. In deroga ai criteri di propedeuticità previsti, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata.

Art. 52. - Introduce sanzioni per il cabotaggio stradale effettuato, in violazione della normativa comunitaria, da veicoli immatricolati all'estero: sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, nonché sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di 6 mesi.

Art. 53. - Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 (la violazione delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000). E' altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 7 (alle violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500).

Art. 54. - Premesso che a legislazione vigente tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'[attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche](#), devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte, l'articolo del DDL prevede che **l'interruzione della vendita/somministrazione di bevande alcoliche avvenga invece alle 3 e prosegua sino alle ore 6**. Questi locali, **se proseguono l'attività oltre le ore 24**, devono avere almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool (l'inosservanza della prescrizione comporta la sanzione da euro 300 a euro 1.200). ~~È inoltre fatta salva la facoltà del Sindaco di autorizzare la cessazione delle attività di somministrazione di bevande alcoliche entro le ore 5 per non più di 10 volte nell'arco di 1 anno. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste.~~

I titolari/gestori degli esercizi di vicinato (cioè quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) *devono interrompere la somministrazione di alcolici dalle ore 24 alle ore 6. Tali divieti non sono applicati nella notte di ferragosto e dell'ultimo della anno.* **I titolari/gestori di stabilimenti balneari possono nelle ore pomeridiane somministrare alcolici (tra le ore 17 e le ore 20.00)**

L'inosservanza delle disposizioni previste in materia di somministrazione di bevande alcoliche, con i relativi divieti, comporta la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. Se la violazione viene contestata per 2 volte nel corso del biennio è disposta la sospensione della licenza o dell'esercizio dell'attività per un periodo da 7 a 30 giorni.

Art. 55. - Prevede l'individuazione, mediante segni ben visibili e chiare avvertenze, dei [farmaci che possono produrre effetti negativi per la guida](#).

Art. 56. - Obbliga le *Forze dell'Ordine* e gli *Enti Locali* a trasmettere, in via telematica, al *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, per l'aggiornamento della corrispondente sezione dell'*Archivio nazionale del Centro Elaborazione Dati* (CED), i dati relativi all'incidentalità verificatasi sulle strade di loro competenza.

Art. 57. - Prevede la possibilità di richiedere la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali quando è stata comminata la [sanzione della misura detentiva dell'arresto](#) per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Art. 58 - E' finalizzato a superare le difficoltà attualmente originate dalla [disciplina dei contrassegni](#), da esporre sui veicoli, quando si tratti di veicoli a servizio di [persone invalide](#): il contrassegno non può contenere diciture dalle quali possa individuarsi la persona fisica interessata e a tal fine si introducono le necessarie

disposizioni di coordinamento con la normativa di cui all'art. 74 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.

Art. 59. - Prevede, per coloro che sono stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio da parte della *Motorizzazione civile* di un permesso provvisorio valido sino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo, evitando in tal modo i problemi che derivano dai ritardi nello svolgimento delle visite mediche. Il permesso provvisorio non può essere rilasciato ai conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto abbiano violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

~~**Art. 61.** - Apporta modifiche al DPR n. 633/1972, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*: alla Tabella A Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%¹¹ e alla legge n. 449/1997¹² - *Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi, con un innalzamento della cilindrata dei motori per i quali è concesso il beneficio dell'aliquota ridotta*. Il minor gettito è compensato dallo Stato in 1.200.000 per il 2010 e~~

¹¹ N. 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a ~~2800~~ 3.000 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a ~~2800~~ 3.000 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

¹² Le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97*, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a ~~2.800~~ 3.000 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

Art. 1 c. 1 della legge n. 97/1986 recita: Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento; c. 2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61 del *decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393*.

~~3 mln. di euro a decorrere dal 2011. Si introduce una clausola di salvaguardia/monitoraggio su eventuali possibili aumenti di spesa non previsti per l'applicazione dell'articolo in esame. .~~

Art. 60. - Spetterà ad *Decreto ministeriale* disciplinare le caratteristiche per l'omologazione e l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici e di impianti per regolare la velocità.

Art. 61. - Gli *Enti Locali* possono svolgere l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria, o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei Corpi e dei servizi di Polizia locale.